



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

CONVENZIONE QUADRO

tra

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana - Direzione Generale**

e

Centro Servizi Volontariato Toscana

PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola-lavoro:

- consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze certificate, rilasciate dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

VISTO CHE

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
- la l. r. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", s.m.i;
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- la Legge 296/06 comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- la Legge n. 107/2015 (Buona scuola) che richiama l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

CONSIDERATO CHE

- il Cesvot - Centro servizi Volontariato Toscana – associazione fondata sul principio della cittadinanza attiva e responsabile, attenta alla partecipazione e aperta alla cultura della solidarietà, ha lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato ed a tal fine eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni del terzo settore iscritte e non iscritte nei registri regionali; opera su tutto il territorio regionale attraverso le Delegazioni territoriali;
- il Cesvot, consapevole dell'importanza che assume la formazione quale fattore di crescita del capitale umano delle associazioni di volontariato, intende contribuire all'arricchimento della qualità dell'istruzione diffondendo lo spirito, i valori e gli strumenti dell'azione del volontariato organizzato e promuovendo la conoscenza e la pratica del volontariato;
- L'Usr Toscana è impegnato in un complesso processo di innovazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nell'ambito della moderna società della conoscenza;
- L'Usr Toscana e il Cesvot intendono promuovere e sostenere un piano strategico ed operativo che favorisca un raccordo più stretto tra sistema dell'istruzione e formazione ed il mondo del volontariato organizzato anche attraverso la promozione e il sostegno dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro nelle associazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza scuola-lavoro da realizzare presso le associazioni aderenti al Cesvot, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici, e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

Art. 2 - Durata dei percorsi

1. I percorsi formativi saranno realizzati negli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (per orientamento), le terze, le quarte e le quinte.

Art. 4 – Ruolo del Cesvot

1. Al fine di facilitare l'incontro tra scuole e volontariato organizzato, ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, il Cesvot provvederà a redigere un Elenco delle associazioni di volontariato aderenti disponibili ad accogliere ed accompagnare studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le proprie strutture associative.
2. Sarà redatto un Elenco per ogni Delegazione territoriale del Cesvot (la delegazione corrisponde al territorio delle ex provincie della regione Toscana) dove saranno inseriti oltre che tutti i riferimenti identificativi e conoscitivi della stessa associazione anche la descrizione delle attività di servizio svolte sul territorio e i progetti specifici dove coinvolgere gli studenti.
3. L'Elenco sarà messo a disposizione delle scuole e consultabile tramite il sito del Cesvot e verrà aggiornato almeno ogni 6 mesi o qualvolta il Cesvot lo riterrà necessario.
4. Il Cesvot provvederà ad offrire alle associazioni inserite nell'Elenco le informazioni necessarie per essere in grado di redigere, nell'eventuale interesse dimostrato dalla scuola, il percorso di alternanza scuola-lavoro secondo il modello e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, così come provvederà ad offrire le informazioni per svolgere la prevista azione di tutoraggio e valutazione con tutti gli adempimenti a questa connessi.
5. Una volta avviato il contatto tra scuola ed associazione, quest'ultima opererà di concerto con la scuola, ma in autonomia rispetto al Cesvot, per quanto riguarda la redazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi, l'erogazione e gestione

dell'attività, il monitoraggio e le azioni di valutazione, assumendosene tutte le responsabilità.

6. Il Cesvot provvederà periodicamente ad erogare formazione per le associazioni di volontariato su tematiche attinenti l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro al fine di rafforzarne le capacità gestionali e valutative.

7. Il Cesvot provvederà anche a valutare anno per anno se proporre direttamente percorsi di alternanza scuola lavoro progettando attività presso le proprie strutture sia in ordine alla gestione dei servizi che istituzionalmente offre a tutte le associazioni di volontariato della Toscana come Centro di Servizio per il Volontariato (ex art. 15 della Legge 266/91 e relativi decreti attuativi) che in ordine ad eventuali reti tematiche e/o associative che lo stesso sostiene sui territori.

Art. 5 – Promozione dell'attività

1. Al fine di promuovere la reciproca conoscenza tra scuole e mondo del volontariato organizzato il Cesvot mette a disposizione dell'USR tutte le informazioni disponibili presso la propria banca dati con particolare riferimento a quelle relative alle ricerche e agli studi realizzati anche in collaborazione con le Università toscane e Centri Studi a livello nazionale ed internazionale; a tal fine si rende disponibile ad individuare momenti comuni di approfondimento e riflessione su tematiche di interesse comune.

2. Il Cesvot e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza scuola-lavoro utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.

3. Il Cesvot organizzerà alla fine di ogni anno scolastico un seminario regionale di restituzione di tutta l'attività svolta.

Art. 14- Oneri finanziari

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.

Art. 15 – Scadenza e recesso

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, con scadenza il 30 giugno 2019. A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firenze, 12.01.2017

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Direzione generale Il Direttore Generale

Dott.re Domenico Petruzzo

Per il Cesvot

Dott.re Federico Gelli

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 908.